



Reg. ord. n. 20/2009

Revò, 3 giugno 2009

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DAL N. 15 AL N. 17 DI PIAZZA DELLA MADONNA PELLEGRINA.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Vista la determina n. 79 del 19/05/2009 a firma del Resp. Ufficio Tecnico per l'affido dell'incarico dei lavori di tinteggiarla pareti esterne e verniciatura imposte della sede municipale alla ditta Zuech Cristian di Revò,

Considerato che nell'ambito dell'esecuzione dei lavori si rende necessaria la temporanea e totale chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada comunale che va dal n. 15 al n. 17 di Piazza della Madonna Pellegrina;

Ritenuto indispensabile provvedere in merito, al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nonché a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 nr. 283 e s.m. nonché il relativo Regolamento di Esecuzione;

Visto l'art. 31 del D.P.G.R. 01/02/2005 nr. 3/L;

DISPONE

La chiusura totale e temporanea, al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada comunale che va dal n. 15 al n. 17 di Piazza della Madonna Pellegrina

**DAL GIORNO 3 GIUGNO 2009 A PARTIRE DALLE ORE 08.00
FINO AL GIORNO 19 GIUGNO 2009
e comunque fino a conclusione lavori**

Sul luogo verrà apposta la prescritta segnaletica stradale per rendere noto il presente provvedimento, in particolare la segnalazione all'inizio ed alla fine della strada e di chiusura e delimitazione dell'area di cantiere come previsto dalla normativa.

Rimane a cura della ditta esecutrice il ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, in particolare del manto stradale e la riparazione di eventuali danni provocati dai lavori stessi.

Copia della presente ordinanza dovrà essere conservata sul cantiere ed esibita ad ogni richiesta da parte degli incaricati al controllo.

Il presente provvedimento viene inviato anche alla locale Stazione Carabinieri, Polizia Locale Alta Val di Non ed al Corpo dei Vigili del Fuoco di Revò.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL TECNICO COMUNALE
Per. Ind. Renzo Franzoso